

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 15 maggio 2023, n. 132

**Società "Centro Diagnostico Coratino S.r.l." di Corato (BA).**

**Richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Corato, ex art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in relazione all'istanza di autorizzazione alla realizzazione per l'installazione di n. 1 TC. Parere favorevole.**

## II DIRIGENTE DELLA SEZIONE

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1725 del 28/10/2021 con cui è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR;

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento ad interim dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità.

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. *"Definizione procedure specialistica ambulatoriale"* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamento e Qualità, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 *"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private"* e s.m.i., ha disposto all'art. 31, comma 1, lett. a) l'abrogazione della L.R. n. 8/2004 ed ha previsto:

all'art. 5 *Autorizzazioni, comma 1 che "Sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione" le "1.6 strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale (...) 1.6.3 strutture per la diagnostica per immagini con utilizzo della grandi macchine"*;

all'art. 7 *Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie che:*

"

1. *I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso a costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.*

2. *Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione al verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a).*

3. *Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.*

4. *Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione. Scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.*

5. *Il comune, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione.*

6. *In caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, il dirigente della sezione regionale competente, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria, può concedere la proroga di validità del parere di compatibilità.”.*

Il Regolamento Regionale n. 3 del 02/03/2006 ha determinato il fabbisogno di prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, prevedendo in particolare alla lett. “C. Strutture e studi che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale”, sub “c) Diagnostica per immagini, con utilizzo delle grandi macchine (TAC - RMN - PET)”, che:

“Il fabbisogno è stabilito come segue:

- TAC: 1 ogni 60.000 abitanti e frazione con riferimento al territorio della USL, escluse quelle delle A.O. e IRCCS;
- (...).”.

La L.R. n. 52 del 30/11/2019 ad oggetto “Assestamento e variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021.”, ha apportato modifiche al fabbisogno di RMN c.d. grandi macchine previsto da R.R. n. 3/2006 disponendo all'art. 49, comma 2 che “Il fabbisogno di RMN grandi macchine è stabilito come segue: n. 1 RMN ogni 120 mila abitanti e frazione con riferimento al territorio della ASL o di aree interprovinciali e interaziendali nelle quali ricadono presidi ospedalieri di riferimento, escluse quelle delle A.O. e IRCCS e del P.T.A.. per i PTA tale deroga opera nella misura di n. 1 RMN per ciascuna ASL. Negli ambiti distrettuali in cui non insistono strutture pubbliche private autorizzate per la diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine, in deroga al parametro di n. 1 RMN per ogni 120 mila abitanti, può essere autorizzata n. 1 RMN per ogni distretto socio-sanitario, con preferenza per le strutture già in possesso di RMN “dedicata” o “open di nuova generazione”, la quale dovrà essere sostituita dalla RMN grande macchina entro il termine di due anni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione. Le richieste di verifica di compatibilità presentate alla Regione dai comuni appartenenti al medesimo distretto socio-sanitario nell'arco temporale del bimestre maturato in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale 7 novembre 2013, n. 2037, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo distretto socio-sanitario, applicando i parametri e i relativi punteggi previsti dalla sopra menzionata deliberazione di giunta regionale. Fermo restando che l'autorizzazione alla installazione/realizzazione di n. 1 RMN grande macchina presuppone che la struttura sia in possesso di autorizzazione all'esercizio di attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine e di autorizzazione all'esercizio per attività di diagnostica per immagini con utilizzo di TAC, in carenza di quest'ultima la struttura che presenta istanza di autorizzazione alla realizzazione/ installazione di RMN grande macchina deve stabilire accordi, sulla base di protocolli preordinati, con la struttura ospedaliera dotata di TAC più accessibile nell'ambito del distretto socio-sanitario di riferimento, i cui effetti decorreranno dalla data di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.”.

La L.R. n. 33 del 21/09/2021 all'art. 1 (“Abrogazione del comma 2 dell'art. 49 l.r. 52/2019 e definizione modalità di determinazione del fabbisogno”) ha previsto che: “1. Il comma 2 dell'art. 49 della legge regionale

30 novembre 2019, n. 52 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione 2008 per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021) è abrogato. 2. Il fabbisogno delle Risonanze magnetiche nucleari (RMN) grandi macchine, in conformità alle previsioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 2 maggio 2017, n.9 ("Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private") e all'art. 3, comma 32 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia) è determinato con apposito provvedimento di Giunta regionale.";

Il RR n. 9/2022 ha stabilito all'art. 3 ("Verifica di compatibilità e autorizzazione all'esercizio"), comma 1 che: "Il fabbisogno di RMN grandi macchine e di TC per la erogazione di prestazioni di specialistica in regime ambulatoriale, per il rilascio del parere favorevole di compatibilità ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e conseguentemente all'autorizzazione all'esercizio, è stabilito come segue:

- a) n. 1 RMN ogni 50 mila abitanti e frazione superiore a 25 mila abitanti con riferimento al territorio del Distretto socio-sanitario, escluse quelle delle Aziende Ospedaliere, degli Ospedali classificati di I e di II livello ai sensi del DM 70/2015, degli IRCCS e dei P.T.A.. Per i P.T.A. tale deroga opera nella misura di una RMN per ASL;
- b) 1 TC ogni 25 mila abitanti e frazione superiore a 12.500 abitanti con riferimento al territorio del Distretto socio-sanitario, escluse quelle delle Aziende Ospedaliere, degli Ospedali classificati di I e di II livello ai sensi del DM 70/2015 e degli IRCCS."

Con nota prot. AOO\_183/10451 del 09/07/2018 la scrivente Sezione ha espresso "parere negativo alla richiesta di verifica di compatibilità per l'installazione di n. 1 apparecchiatura TAC e di una grande macchina RMN, presentata da codesto SUAP a seguito dell'istanza della ditta "Centro Diagnostico Coratino S.r.l" con sede in Corato (BA) al Viale Diaz n. 53", sulla base delle seguenti motivazioni:

"Il R.R. n. 3/2006 rubricato "Art. 3, comma 1, lettera a) punto 1 della Legge 28 maggio 2004, n. 8. Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e sociosanitarie", alla lett. "C. Strutture e studi che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale", sub "c) Diagnostica per immagini, con utilizzo delle grandi macchine (TAC - RMN - PET)" dispone che "Il fabbisogno è stabilito come segue: (...) TAC: 1 ogni 60.000 abitanti e frazione con riferimento al territorio della USL, escluse quelle delle A.O. e IRCCS".

L'ultima ricognizione delle grandi macchine TAC e RMN operanti sul territorio della ASL BA, dalla quale risultano installate n. 26 TAC (n. 16 pubbliche e n. 10 private), era stata trasmessa dalla Direzione Generale dell'ASL con nota prot. n. 10103/I del 17/02/2012.

Tenuto conto del piano di riordino ospedaliero e della eventualità di dismissione di apparecchiature TAC nel tempo divenute obsolete e non sostituite, nonché della circostanza che nella predetta ricognizione del 2012 non erano state indicate le apparecchiature grandi macchine operanti presso l'E.E. Ospedale "F. Miulli" di Acquaviva delle Fonti, questa Sezione, dovendo procedere alla verifica del fabbisogno in relazione alla richiesta di accreditamento di una grande macchina TAC da parte di altra società, con nota prot. n. AOO\_151/1561 del 10/2/2017 ha chiesto al Direttore Generale della ASL BA di procedere ad una nuova ricognizione della apparecchiatura TAC del proprio territorio.

Con nota prot. n. 38981/1 del 17/02/2017, il Direttore Generale e il Dirigente U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali della ASL BA, in riscontro alla suddetta richiesta di questa Sezione, hanno trasmesso:

n. 2 prospetti relativi alla ricognizione delle grandi macchine TAC presenti nel territorio della ASL BA.

ALLEGATO 1: STRUTTURE PUBBLICHE ASL BA - Totale n. 15 TAC

ALLEGATO 2: STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE - Totale n. 16 TAC,

dal quale risultano complessivamente n. 31 TAC installate nel territorio.

Si rileva che, rispetto alla precedente ricognizione del 17/02/2012 risultano installate:

- presso strutture pubbliche: - 1 apparecchiatura TAC (da n. 16 a n. 15), precedentemente ubicata presso il P.O. di Gioia del Colle;
- presso strutture private: + 6 apparecchiature TAC (da n. 10 a n. 16).

In relazione all'incremento delle 6 TAC presso strutture private della ASL BA, si precisa che questa Sezione, ai fini della verifica del fabbisogno, allo stato ritiene di dover considerare esclusivamente le 2 TAC installate presso l'E.E. Ospedale "Miulli" di Acquaviva delle Fonti. Tanto perché le stesse, benché inserite nella D.D. n. 61 del 27/03/2006 con cui è stato adottato il Registro provvisorio delle strutture autorizzate alla Diagnostica per Immagini con utilizzo delle grandi macchine TAC e RMN della Regione Puglia, sono state erroneamente escluse dalla predetta ricognizione del 2012 della ASL BA.

Con riferimento invece alle restanti 4 TAC (delle 6 in più presso le strutture private di cui alla ricognizione 2017), agli atti della scrivente Sezione risulta che:

- la Casa di Cura "Villa Lucia Hospital" di Conversano (BA) e la Casa di Cura "Anthea Hospital" di Bari non essendo autorizzate per l'attività specialistica ambulatoriale privata di Diagnostica per Immagini con l'utilizzo delle grandi macchine (e quindi con l'uso della TAC), si ritiene che le TAC indicate per ognuna delle predette case di cura nella ricognizione trasmessa con nota 38989/1 del 17/02/2017 summenzionata, non possano che essere rivolte esclusivamente ai pazienti nelle stesse ricoverati (non necessitando, in questo caso, di parere di compatibilità e specifica autorizzazione all'esercizio);
- la Casa di Cura "Mater Dei Hospital" di Bari risulta in possesso di parere di compatibilità ed autorizzazione all'esercizio per solo n. 1 TAC dedicata all'attività specialistica ambulatoriale privata di Diagnostica per Immagini con l'utilizzo delle grandi macchine (e non n. 2), come già indicato nella precedente ricognizione del 2012;
- il "Centro Radiologico Pugliese S.r.l." di Gravina di Puglia risulta in possesso di parere di compatibilità ed autorizzazione all'esercizio per solo 1 TAC (e non n. 2), come già indicato nella precedente ricognizione del 2012;

pertanto, allo stato, in relazione al fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità con specifico riferimento alla lett. "C. Strutture e studi che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale", sub "c) Diagnostica per immagini, con utilizzo delle grandi macchine (TAC - RMN - PET)" del R.R. n. 3/2006, risultano nel territorio dell'ASL BA:

n. 12 RMN eroganti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, di cui n. 4 RMN presso strutture pubbliche e n. 8 presso strutture private;

n. 27 TAC eroganti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, di cui n. 15 presso strutture pubbliche e n.12 TAC presso strutture private.

Per quanto sopra; considerato che:

- il R.R. n. 3/2006 ha stabilito un fabbisogno di grandi macchine TAC pari a n. 1 ogni 60.000 abitanti;
- la popolazione della ASL BA aggiornata all'1/1/2017 (fonte ISTAT) è pari a 1.260.142 abitanti, per cui ne consegue un fabbisogno di grandi macchine TAC pari a n. 21 e RMN pari a n.11."

La sopra riportata nota prot. AOO\_183/10451 del 09/07/2018 è stata impugnata dalla società "Centro Diagnostico Coratino S.r.l." innanzi al TAR Bari, Sez. II, con ricorso R.G. n. 1315/2018, il cui giudizio è terminato con sentenza n. 794/2021 con la quale il Giudice a quo ha accolto il gravame con le seguenti motivazioni:

" (...) il parere negativo avverso si traduce in una restrizione, a tempo indeterminato, all'accesso del nuovo operatore sul mercato, con indebita limitazione della sua libertà economica, non rispondente ai criteri ispiratori dell'art. 8-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e contraria ai principi del diritto eurounitario affermati dalla Corte di giustizia in riferimento alla pur ampia discrezionalità del legislatore in materia sanitaria."

Con Pec del 08/02/2023, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO\_183/31913 del 09/02/2023, il legale rappresentante della "Centro Diagnostico Coratino s.r.l." ha rappresentato come segue:

*"Facendo seguito all'istanza del 23 gennaio 2018, si rappresenta quanto segue:*

*PREMESSO CHE*

*con istanza del 23 gennaio 2018 la sottoscritta Società ha inoltrato al Comune di Corato richiesta di autorizzazione per l'installazione di un tomografo assiale computerizzato; codesta Sezione, con propria nota prot. n. 183/10451 del 9 luglio 2018 ha espresso parere negativo di compatibilità in ragione della ritenuta capienza del fabbisogno regionale di cui al regolamento regionale n. 3 del 2006; il TAR Bari, con sentenza n. 794 del 3 maggio 2021, ha annullato tale parere negativo, stabilendo che esso era affetto da deficit motivazionale e disparità di trattamento; più precisamente il TAR, nella citata sentenza, ha rilevato: "il carattere ingiustificatamente limitativo e sproporzionato, in concreto, assunto dal diniego opposto dalla regione Puglia alla richiesta di autorizzazione della ricorrente", rilevando altresì che "si dimostra assente una motivazione sulla configurazione quantitativa della domanda sanitaria sul territorio e della corrispondente offerta da parte delle strutture private che dia conto delle ragioni per cui il fabbisogno "numerico" sia stato correttamente superato e non tolleri l'ingresso di ulteriori operatori";*

*nel prosieguo della sentenza il TAR sostiene che: "il parere negativo avversato si traduce in una restrizione, a tempo indeterminato, all'accesso del nuovo operatore sul mercato, con indebita limitazione della sua libertà economica, non rispondente ai criteri ispiratori dell'art. 8-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e contraria ai principi del diritto eurounitario affermati dalla Corte di giustizia in riferimento alla pur ampia discrezionalità del legislatore in materia sanitaria. Come affermato nella pronuncia del Giudice d'appello in precedenza ampiamente riportata, "tale discrezionalità... non è né può essere illimitata, né schiudere la strada ad ingiustificate e sproporzionate restrizioni dell'iniziativa economica, senza trovare un ragionevole e proporzionato contro bilanciamento nella cura in concreto, da parte della pubblica amministrazione decidente, dell'interesse pubblico demandato, mediante un adeguato apparato motivazionale a supporto del provvedimento, e nella presupposta, oggettiva, valutazione dell'interesse pubblico finalizzato alla tutela del diritto alla salute, soprattutto ove si tengano presenti le lunghe liste d'attesa, in Puglia, per l'esecuzione di esami radiodiagnostici e di fronte ad una domanda, crescente nel tempo, di esami, che rivela, se non impone, un aggiornamento del fabbisogno e dei parametri di riferimento per la sua valutazione, parametri che devono essere adeguati e proporzionati rispetto all'esigenza pubblica da tutelare";*

*poste tali premesse, la sentenza stabilisce quanto segue: "l'applicazione di un contingente numerico massimo che prescindere dalla valutazione quantitativa e qualitativa, in relazione alle esigenze della popolazione residente, dei servizi già presenti sul territorio e di quelli nuovi offerti dai richiedenti l'autorizzazione si traduce in una potenziale limitazione dei servizi di assistenza e cura concretamente attivabili sul territorio", concludendo nei seguenti termini: "accede alla valenza conformativa insita nella presente pronuncia, il conseguente obbligo, per la Regione Puglia, di rideterminarsi sull'istanze di autorizzazione";*

*detta sentenza, pubblicata in data 3 maggio 2021, è passata in giudicato in quanto non appellata, il che comporta l'applicazione dell'art. 5 comma 2 del R.R. 9/22 secondo cui: "le richieste comunali di verifica di compatibilità che, per effetto di sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere rivalutate verificando se il fabbisogno risulti all'attualità soddisfatto, sono istruite prioritariamente, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e, conseguentemente, all'autorizzazione all'esercizio, sulla base del fabbisogno di cui al presente regolamento", a fronte del quale, però, non è intervenuto alcun nuovo atto da parte di codesto Assessorato, che è rimasto inerte; risulta peraltro che codesto Assessorato si sia pronunciato con determinazione n. 380 del 7 novembre 2022 su un'istanza, presentata dalla Studio Lovero S.r.l., in merito alla quale era intervenuta sentenza del TAR Bari n. 48 del 19 gennaio 2022, pubblicata, dunque, oltre otto mesi e mezzo dopo quella n. 794 del 3 maggio 2021 resa dal TAR Bari su ricorso del Centro Diagnostico Coratino S.r.l.;*

*che, pertanto, è urgente che codesto Assessorato si pronunci sull'istanza proposta già in data 23 gennaio 2018 dal Centro Diagnostico Coratino S.r.l., su cui era intervenuto il suddetto parere regionale (prot. 183/10451*

del 9 luglio 2018) annullato dal TAR, dando esecuzione all'ordine impartito nel dispositivo della sentenza ("la presente sentenza sarà eseguita dall'Amministrazione"), applicando il criterio giuridicamente corretto e tenendo altresì conto che il dato demografico del distretto sociosanitario di Corato Ruvo- Terlizzi, secondo i dati Demo Istat del 1 gennaio 2022, è pari a 97.846 (Corato: 47.117, Ruvo di Puglia: 24.520; Terlizzi: 26.209), il che consente di rilasciare parere favorevole all'istanza inoltrata;

TANTO PREMESSO:

si chiede il pronto rilascio di parere favorevole, tenuto anche conto del lunghissimo lasso di tempo già trascorso, delle risultanze del giudizio amministrativo e della circostanza che codesto Assessorato si è già pronunciato su istanza di altro soggetto che ha ottenuto sentenza del TAR Bari in data significativamente successiva a quella della sentenza del medesimo TAR Bari ottenuta da parte della Società sottoscritta. Rimanendo pertanto in attesa di cortese pronto riscontro favorevole, si chiede di essere tempestivamente notiziati di qualsivoglia attività amministrativa resa in esecuzione della sentenza citata."

Considerato che:

- Il R.R. n. 9/2022 stabilisce all'art. 5 (Disposizione transitoria), comma 2 che: "Le richieste comunali di verifica di compatibilità che, per effetto di sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, devono essere rivalutate verificando se il fabbisogno risulti all'attualità soddisfatto, sono istruite prioritariamente, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e, conseguentemente, dell'autorizzazione all'esercizio, sulla base del fabbisogno di cui al presente Regolamento.";
- la popolazione del Distretto Sociosanitario di Corato DSS BA 02 aggiornata al 1° gennaio 2022 (fonte ISTAT) è pari a 97.492, per cui il fabbisogno di TC vigente è pari a n. 4;
- nel Distretto Sociosanitario di Corato DSS BA 02 non risultano autorizzate/attivate TC (esclude quelle delle A.O., degli I.R.C.S.S.), con riferimento all'attività specialistica ambulatoriale;
- pertanto, ai sensi del R.R. n. 9/2022, il fabbisogno numerico di RMN grandi macchine di 1 TC per ogni 25 mila abitanti o frazione superiore a 12,5 mila abitanti nel Distretto Sociosanitario BA 02 non è soddisfatto;

si propone di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Corato a seguito dell'istanza della società "Centro Diagnostico Coratino S.r.l.", per l'autorizzazione alla realizzazione/installazione di n. 1 TC presso lo Studio Radiologico sito in Corato alla Via Diaz n. 24, con le seguenti precisazioni:

- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi del sopra riportato art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;
- il legale rappresentante della società "Centro Diagnostico Coratino S.r.l." dovrà trasmettere ai sensi del D.M. 14/01/2021 la comunicazione (comprensiva di tutta la documentazione prevista) di avvenuta installazione alla ASL BA ed al Dipartimento di Prevenzione, al Ministero della Salute, all'Istituto Superiore di Sanità ed all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con la specificazione, tra l'altro,

di: marca, modello, numero di serie, tipo di magnete, intensità di campo magnetico statico, descrizione tecnica dettagliata dell'apparecchiatura e delle sue componenti, con indicazione delle principali specifiche dichiarate per le principali prestazioni dell'apparecchiatura, data di installazione dell'apparecchiatura TC, data presunta di inizio attività della stessa.

### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

#### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

### **D E T E R M I N A**

di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Corato a seguito dell'istanza della società "Centro Diagnostico Coratino S.r.l.", per l'autorizzazione alla realizzazione/installazione di n. 1 TC presso lo Studio Radiologico sito in Corato alla Via Diaz n. 24, con le seguenti precisazioni:

- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi del sopra riportato art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;
- il legale rappresentante della società "Centro Diagnostico Coratino S.r.l." dovrà trasmettere ai sensi del D.M. 14/01/2021 la comunicazione (comprensiva di tutta la documentazione prevista) di avvenuta installazione alla ASL BA ed al Dipartimento di Prevenzione, al Ministero della Salute, all'Istituto Superiore di Sanità ed

all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con la specificazione, tra l'altro, di: marca, modello, numero di serie, tipo di magnete, intensità di campo magnetico statico, descrizione tecnica dettagliata dell'apparecchiatura e delle sue componenti, con indicazione delle principali specifiche dichiarate per le principali prestazioni dell'apparecchiatura, data di installazione dell'apparecchiatura TC, data presunta di inizio attività della stessa.

- di notificare il presente provvedimento:
  - al Sindaco del Comune di Corato (BA)
  - al Legale rappresentante della società “Centro Diagnostico Coratino S.r.l.” di Corato (BA), [cdiagnosticocoratino@legalmail.it](mailto:cdiagnosticocoratino@legalmail.it);
  - al Direttore Generale dell'ASL BA.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 10 facciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1” dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1”;
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente della Sezione SGO**  
(Mauro Nicastro)

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

**Il Responsabile P.O.**

(Irene Vogiatzis)

**III Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità**

(Elena Memeo)